

D.R. n. 637/2020

Prot. n. 18870

## **IL RETTORE**

### **VISTI**

lo *Statuto* e il *Regolamento generale di Ateneo*, in particolare l'art. 13, comma 2, lettera n) dello *Statuto*, in cui si prevede che il Rettore può assumere per motivi di urgenza provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla successiva ratifica dei due organi collegiali;

### **VISTI**

il *Regolamento didattico di Ateneo* e il *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento*;

### **VISTA**

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **VISTI**

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo, nonché del 1 e del 10 aprile 2020, con cui sono state adottate misure, gradualmente più rigorose e prorogate fino al 3 maggio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, tra le quali:

- a) la sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore, comprese quelle universitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- b) lo svolgimento di attività lavorative in modalità di *smart working*;

### **VISTA**

la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 marzo 2020, con cui i Rettori delle Università sono invitati, fra l'altro, a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti utilizzando la modalità a distanza, nel rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni;

### **VISTO**

il decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020, in particolare l'art. 6, in cui si prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale;

## **VISTI**

i propri provvedimenti n. 405, 462, 465, 546, 578 e 634 del 2020, con cui, ai sensi delle disposizioni governative, sono state adottate presso l'Università degli Studi Roma Tre le misure di contrasto e di contenimento del diffondersi dell'epidemia, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività didattiche nella modalità a distanza;

## **CONSIDERATA**

la necessità di assicurare la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, di completare i percorsi formativi previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dai rispettivi piani di studio, svolgendo laddove possibile attività formative in modalità a distanza in luogo di attività in presenza;

## **CONSIDERATA**

l'urgenza di assumere pertanto un provvedimento rettorale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera n) dello Statuto di Ateneo, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal citato art. 6 del D.L. n. 22/2020;

## **SU PROPOSTA**

dei dirigenti delle Direzioni 3, 5 e 6;

## **ACQUISITO**

il parere favorevole del Direttore Generale, del Prorettore con delega al coordinamento della didattica e del Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella riunione del 10 aprile 2020;

## **DECRETA:**

### **Art. 1 – Corsi di laurea e di laurea magistrale: generalità**

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, gli organi collegiali che svolgono le funzioni di coordinamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui all'art. 25, comma 3 dello *Statuto di Ateneo* (d'ora in avanti denominati "organi didattici"), possono individuare forme di apprendimento da svolgersi in modalità a distanza in luogo:

- a) delle attività formative previste in presenza nell'ambito dei singoli insegnamenti;
- b) delle attività di cui all'art. 10, comma 5, lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004 da svolgersi in presenza;

anche in deroga ai Regolamenti didattici dei suddetti corsi di studio, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

### **Art. 2 – Tirocini curriculari**

1. Per i tirocini curriculari di cui al Capo I, art. 1, comma 5 e art. 2, nonché al Capo II del *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento*, gli organi didattici possono adottare una delle seguenti soluzioni, a seconda delle diverse fattispecie:

## **A. Tirocini avviati PRIMA del periodo di emergenza sanitaria (prima del 5 marzo 2020)**

- I. se anteriormente al 5 marzo 2020 sono stati svolti almeno i due terzi delle ore complessive programmate, l'attività compiuta potrà essere considerata idonea ai fini del riconoscimento dei crediti formativi previsti per il tirocinio ed esso sarà quindi considerato concluso. In tal caso l'organo didattico stabilirà l'eventuale obbligo per lo studente di presentare, oltre alla relazione di chiusura attività, se prevista, un ulteriore elaborato scritto in cui darà conto delle attività effettuate (ad es. tesina, relazione, progetto);
- II. se anteriormente al 5 marzo 2020 sono stati svolti meno dei due terzi delle ore complessive programmate, lo studente potrà completare l'attività formativa presso il proprio domicilio, in modalità di *smart working*, laddove l'organo didattico ne determini la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi didattico-formativi del tirocinio, previsti dal *Regolamento didattico* del corso di studio, di intesa con i *tutor* dell'Ateneo e del soggetto ospitante. In tal caso l'organo didattico stabilirà, altresì, l'eventuale obbligo per lo studente di presentare, oltre alla relazione di chiusura attività, se prevista, un ulteriore elaborato scritto in cui darà conto delle attività effettuate (ad es. tesina, relazione, progetto);
- III. se nessuna delle precedenti soluzioni risulta attuabile, l'attività di tirocinio è sospesa per il periodo di emergenza sanitaria. L'organo didattico stabilirà le modalità e tempi per la ripresa dell'attività al termine del periodo di emergenza, di intesa con i *tutor* dell'Ateneo e del soggetto ospitante.

## **B. Tirocini da attivare DURANTE il periodo di emergenza sanitaria (dal 5 marzo 2020)**

Analogamente a quanto previsto al precedente punto A.II, durante il periodo di emergenza sanitaria potranno essere attivati tirocini curriculari che gli studenti svolgeranno presso il proprio domicilio, in modalità di *smart working*, laddove gli organi didattici ne determinino la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi didattico-formativi dei tirocini stessi, previsti dal *Regolamento didattico* del rispettivo corso di studio, di intesa con i *tutor* dell'Ateneo e del soggetto ospitante. In tal caso i suddetti organi stabiliranno, altresì, l'eventuale obbligo per gli studenti di presentare, oltre alla relazione di chiusura attività, se prevista, un ulteriore elaborato scritto in cui daranno conto delle attività effettuate (ad es. tesina, relazione, progetto)

### **Art. 3 – Altre attività formative**

1. Gli organi didattici possono individuare attività formative da svolgersi a distanza, in luogo di attività previste in presenza, nell'ambito:
  - a) di singoli insegnamenti dei rispettivi corsi di studio (ad es. escursioni didattiche, esercitazioni di laboratorio *etc.*);
  - b) delle attività formative previste ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004.
2. L'individuazione delle attività formative da svolgersi a distanza viene effettuata sulla base del criterio della compatibilità tra gli obiettivi formativi conseguibili attraverso le suddette

attività a distanza e gli obiettivi formativi previsti per le corrispondenti attività in presenza surrogate.

#### **Art. 4 Altri corsi di studio**

1. Le norme di cui ai precedenti articoli possono trovare applicazione, laddove compatibili, nell'ambito degli altri corsi di studio dell'Ateneo: ad es. master, corsi di perfezionamento o di dottorato di ricerca, sulla base delle determinazioni dei rispettivi organi che ne svolgono le funzioni di coordinamento.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia per la durata delle misure di contenimento dell'epidemia da virus COVID-19 adottate dall'Ateneo, cui si fa rinvio e, laddove necessario, saranno conformate ai decreti ministeriali che verranno adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 22/2020.

2. Il presente decreto, ai sensi della norma statutaria citata nelle premesse, è adottato per i motivi d'urgenza sopra illustrati e sarà sottoposto alla ratifica degli organi collegiali competenti nelle prime sedute utili.

Roma, 16 aprile 2020

F.to IL RETTORE  
Prof. Luca Pietromarchi